

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO

DELLA MAFIA E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA

di cui alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 e s.m.i.

On. Antonello Cracolici, Presidente

On. Bernadette Grasso, Vice Presidente

On. Roberta Schillaci, Segretario

On. Ludovico Balsamo

On. Giovanni Burtone

On. Maria Anna Caronia

On. Vincenzo Figuccia

On. Marco Intravaia

On. Jose Marano

On. Carmelo Pace

On. Matteo Sciotto

On. Salvatore Scuvera

On. Sebastiano Venezia

**RELAZIONE IN MERITO A CRITICITÀ NELL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ELISOCORSO DI EMERGENZA**

approvata dalla Commissione nella seduta n. 164 del 28 aprile 2026

¹ Nel periodo in cui la Commissione ha svolto la sua inchiesta, tra i suoi componenti figurava anche l'onorevole Michele Mancuso. Gli onorevoli Balsamo, Figuccia, Sciotto e Scuvera sono invece subentrati come componenti a far data dall'11 marzo 2026.

Introduzione

A partire dal mese di luglio 2025, la Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia (d'ora in avanti la "Commissione") ha intrapreso un approfondimento relativo all'affidamento del servizio di elisoccorso da parte dell'Amministrazione regionale. L'inchiesta ha preso abbrivio da una duplice segnalazione ricevuta dalla Commissione da parte dell'On. Margherita La Rocca.

Dopo aver letto le segnalazioni ed audito il segnalatore, la Commissione si è determinata nel senso di avviare un'inchiesta sulle criticità segnalate in relazione alla commessa pubblica in esame e, in generale, sulle misure adottate dall'Amministrazione regionale per la prevenzione di fenomeni corruttivi nel settore sanitario.

Le segnalazioni da cui ha preso avvio l'indagine

In data 10 luglio 2025, l'On. Margherita La Rocca ha inoltrato alla Commissione due segnalazioni aventi rispettivamente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'incarico di RUP conferito nell'ambito della procedura per l'affidamento del servizio di elisoccorso 118" e "Notizie in merito all'incarico conferito ad un professionista".

In tale contesto, la Deputata denunciava che il Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento della Pianificazione strategica aveva affidato l'incarico di RUP ad un funzionario della Regione Siciliana, nonostante lo stesso fosse stato già "destinatario di numerosi e rilevanti incarichi di RUP in relazione ad appalti aggiudicati dall'Assessorato della Salute", integrando, conseguentemente, la possibile violazione di numerose normative (d.lgs n. 50 del 2016; delibere ANAC; PIAO Regione Siciliana 2025-2027) che contemplano l'obbligo di rotazione del personale incaricato della gestione di commesse pubbliche.

La Deputata segnalava altresì il conferimento di un incarico per il supporto giuridico-amministrativo ad un legale esterno, specializzato in diritto aeronautico, per un importo superiore ai 50.000 €. In particolare, l'On. La Rocca evidenziava che *“in assenza di elenchi o albi di avvocati istituiti presso la Stazione Appaltante, il RUP, senza l'impiego di una piattaforma certificata, ha svolto un'indagine di mercato attraverso ricerche specifiche sul web finalizzate ad acquisire informazioni in merito ad esperienze giuridico-amministrative nella disciplina delle procedure ad evidenza pubblica ed, in particolare, nel diritto degli appalti”*. L'autrice della segnalazione esprimeva dunque “notevoli perplessità” in relazione a tale circostanza, sia per il numero di professionisti (ventidue) esperti in diritto aeronautico emerso da una semplice ricerca su *Google*, sia per altre criticità, quali la mancata verifica dell'esistenza di professionalità interne; la mancata indicazione delle modalità con cui si sarebbe svolta l'indagine di mercato; il concreto possesso, in capo all'incaricato, di competenze aeronautiche; l'effettiva necessità di ricorrere ad un soggetto esterno per l'espletamento di un incarico che avrebbe potuto esercitare lo stesso RUP.

L'audizione dell'autrice delle segnalazioni

La Commissione convocava dunque l'autrice delle segnalazioni nell'apposita seduta n. 125 del 16 luglio 2025.

Nel corso dell'audizione, l'On. La Rocca ribadiva quanto anticipato con le segnalazioni ed approfondiva ulteriori aspetti, su domanda dei Commissari. I contenuti delle dichiarazioni della Deputata sono riepilogabili nei termini che seguono.

Anzitutto, veniva denunciata la violazione delle norme anticorruzione ed in particolare del principio di rotazione degli incarichi. L'On. La Rocca depositava infatti un elenco di incarichi relativi a gare per svariati milioni di euro conferiti allo stesso funzionario

regionale, dott. Emanuele di Paola, incaricato di svolgere il ruolo di RUP della procedura di affidamento del servizio di elisoccorso.

In secondo luogo, riferiva che, per seguire la gara del servizio di elisoccorso, il medesimo funzionario aveva rinunciato all'incarico di RUP per progetti finanziati dal PNRR, a seguito del clamore suscitato dalla divulgazione, da parte della stampa, di un messaggio audio inviato tramite *whatsapp* ai RUP delle aziende sanitarie per fare pressing sulle ditte appaltatrici².

In terzo luogo, riferiva di un frazionamento della gara.

In quarto luogo, denunciava l'affidamento di un incarico professionale legale retribuito con 52.000 € senza procedure di evidenza pubblica. A tale ultimo riguardo, l'On. La Rocca segnalava di essere stata contattata da un collega di studio del professionista incaricato dal RUP, dopo avere sollevato il problema.

La segnalatrice evidenziava, infine, di avere esteso le proprie segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Regione ed alla Magistratura contabile per eventuali ipotesi di danno erariale.

L'audizione del Dirigente Generale del Dipartimento della Pianificazione strategica.

In data 5 agosto 2025, la Commissione convocava il Dirigente Generale del Dipartimento della Pianificazione strategica, per essere audito nella seduta n. 142.

² Repubblica Palermo del 7 giugno 2025, in un articolo a firma Giusi Spica, riporta il testo del messaggio nei seguenti termini *“Bisogna prendere i dati che a noi interessano per fare le verifiche, noi dobbiamo avere le armi in pugno per combattere l'appaltatore”* e ancora *“Nessuno mi ha compilato un dato fondamentale: quanto tempo aveva l'appaltatore per fare la progettazione, se ha rispettato la scadenza e con quale ritardo. Questo è un elemento con cui noi possiamo fregare l'appaltatore, perché se mi ha dato il progetto esecutivo due mesi dopo rispetto a quando doveva darmelo, è chiaro che io me li prendo nella fine dei lavori e lavora pure di notte”*.

Il Dirigente generale, in tale sede, affermava che al suo insediamento, nell'anno 2023, il servizio di elisoccorso era già in regime di proroga, dipesa anche dal fatto che si tratta di un servizio inderogabile. La proroga del servizio ed altri adempimenti amministrativi quali l'annullamento della nuova gara erano stati posti in essere – continuava l'auditore – su parere dell'Avvocatura dello Stato.

Il Dirigente Generale precisava altresì che il conferimento dell'incarico di RUP al funzionario oggetto di denuncia sarebbe dipeso dalla circostanza che tre dirigenti interni avevano preliminarmente rinunciato a ricoprire il relativo incarico.

L'auditore difendeva la scelta di quel funzionario, sostenendo di non trovare facilmente all'interno della propria Amministrazione personale altrettanto qualificato e negando ogni difformità rispetto alle Linee guida ANAC, evocate dalla segnalazione.

Quanto al problema relativo al riparto di competenze sulla gara tra la Centrale unica di committenza (CUC) e l'Assessorato della Salute, il Dirigente Generale rappresentava la carenza di risorse umane adeguate presso la CUC, potendo la stessa contare solo su otto funzionari. Ciò avrebbe reso necessario una collaborazione tra i due rami di amministrazione. Precisava infine che il professionista esterno cui ha fatto riferimento la segnalazione era stato scelto dal RUP.

Le ulteriori audizioni

La Commissione dunque procedeva con la propria attività di approfondimento con le sedute nn. 143 del 25 novembre 2025, 145 del 9 dicembre 2025 e 169 dell'11 febbraio 2026.

Nel corso di quest'ultima seduta, in particolare, venivano auditi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ed il Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (OIV) della Regione Siciliana.

Il RPCT precisava che il proprio ufficio è costituito soltanto da un dirigente e da cinque dipendenti e, in forza di un decreto presidenziale del 2013, è coadiuvato da una rete di cinquantasei referenti, coincidenti con i vertici dei Dipartimenti.

In tale contesto riferiva altresì che le funzioni del RPCT sono precipuamente limitate all'attuazione degli strumenti interni di prevenzione, soprattutto il Piano regionale anticorruzione, oggi assorbito dal PIAO. La mappatura dei processi e l'attribuzione del rischio corruttivo costituiscono un'importante funzione afferente al ruolo. Il RPCT ed i suoi referenti effettuano altresì il monitoraggio sui dati oggetto di pubblicazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica e del personale. Il sistema di prevenzione si regge sulla collaborazione interistituzionale. L'Ufficio ha altresì interlocuzioni sistematiche con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che sollecita gli esiti sul monitoraggio e le misure poste in essere.

Tuttavia, il RPCT non entra nel merito dell'attività amministrativa dei Dipartimenti, dei contratti d'appalto e delle relative procedure, né possiede specifiche competenze sulla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti. I suoi poteri sono limitati alla prevenzione, secondo la disciplina legislativa e la pianificazione anticorruzione. Qualora nel corso delle verifiche effettuate emergano inadempienze da parte degli uffici, il RPCT effettua le opportune segnalazioni all'OIV ed al Presidente della Regione.

Il RPCT affermava altresì di essersi confrontato con l'Assessorato della Salute a seguito delle segnalazioni dell'On. La Rocca. In tale contesto, è stata altresì affrontata la mancata rotazione del RUP ma il Dipartimento della Pianificazione strategica si è limitato a precisare che il solo incarico rimasto in capo al funzionario interessato era quello relativo all'affidamento del servizio di elisoccorso.

Il RPCT affermava inoltre di non essere stata destinataria della notifica della relazione dell'ANAC conclusiva dell'istruttoria, di cui si dirà in seguito.

Il Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) della Regione Siciliana, dal canto suo, rappresentava che la funzione istituzionale di tale organismo è quella di verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti Generali. Comportamenti come quelli oggetto di approfondimento della Commissione – aggiungeva – rientrano nella parte di valutazione di competenza dell'Assessore. La Relazione sulla *performance*, l'atto che l'OIV è chiamato a validare, potrà tenere in debita considerazione – continuava – eventuali episodi corruttivi o altre fattispecie di reato, soltanto se vi siano state segnalazioni in tal senso. Le segnalazioni possono pervenire dal RPCT o da altro soggetto qualificato. In questo caso, in ossequio al principio di prudenza, la valutazione della *performance* può essere sospesa.

Gli ulteriori approfondimenti della Commissione

Parallelamente, la Commissione riceveva la pertinente documentazione (a volte su richiesta della stessa Commissione, altre volte, a cura dei rami amministrativi interessati, Centrale unica di committenza e Pianificazione strategica), che ha contribuito a ricostruire l'intera vicenda e chiarire taluni aspetti controversi, sia quelli emersi dalle audizioni sia quelli oggetto di rilievo da parte dell'ANAC.

L'ANAC infatti ha avviato una procedura di vigilanza (fasc. 1689/2025) a seguito di una segnalazione su presunte criticità relative alla gara sull'affidamento del servizio di elisoccorso all'esame di questa Commissione³.

A tal proposito, il Dipartimento della pianificazione strategica trasmetteva quindi alla Commissione copiosa documentazione, comprensiva dei rilievi dell'ANAC su cui l'Amministrazione era invitata a dedurre in contraddittorio, dapprima con nota prot. 42078 del 18 settembre 2025 e in seguito con nota prot. 44112 del 3 ottobre 2025. Entrambe le note erano corredate da numerosi allegati.

La vicenda oggetto della presente Relazione può essere riepilogata nei termini che seguono.

Con numerosi provvedimenti dirigenziali, il Dipartimento della Pianificazione strategica più volte prorogava il “Contratto per il servizio di elisoccorso di emergenza SEUS 118 con eliambulanze della Regione Siciliana Isole comprese” della durata di otto anni, dal 2013 al 2021, all'originario aggiudicatario AVINCIS. La proroga in particolare veniva disposta dalla data di scadenza iniziale fissata al 30 giugno 2021, fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino ad avvenuto espletamento di una nuova procedura aperta per l'affidamento dei servizi aeronautici di elisoccorso, dei servizi accessori e del servizio di vigilanza antincendio, da svolgersi nel territorio della Regione con il supporto delle sei basi operative HEMS⁴ (Palermo, Lampedusa, Messina, Pantelleria, Caltanissetta, Catania).

³ La segnalazione riguardava in particolare il bando della gara di novembre 2024 che prevedeva requisiti minimi per gli aeromobili ritenuti limitativi della concorrenza.

⁴ Helicopter Emergency Medical Service.

Più analiticamente, a seguito della scadenza del contratto stipulato nel 2013 con la società INAER Aviation Italia spa, successivamente denominata Babcock MCS Italia spa ed ora AVINCIS Aviation Italia spa, avvenuta il 30 giugno 2021, il medesimo Dipartimento, nel luglio 2021⁵ prorogava di ulteriori dodici mesi il contratto ad AVINCIS Aviation Italia spa, sottoforma di proroga tecnica.

Nel novembre 2021 veniva avviata la raccolta dei fabbisogni dalle direzioni delle basi operative interessate e successivamente, nell'ottobre 2022⁶ veniva adottata la delibera a contrarre per l'avvio della gara, delegata alla CUC⁷.

Nel novembre 2022⁸ il contratto veniva ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2023.

Nel marzo 2023, la Pianificazione strategica approvava un contratto di consulenza aeronautica con la società GEDA srl, nonostante (come rilevato dall'ANAC) allo svolgimento della gara fosse stata delegata la CUC, circostanza determinante una violazione della normativa di settore⁹, per la quale, tra le attività di committenza ausiliarie rientrano anche quelle di consulenza sullo svolgimento della gara per conto della stazione appaltante.

Nel giugno 2023, il RUP proponeva al Dirigente Generale l'annullamento in autotutela della originaria determina a contrarre, alla luce della revisione degli atti di gara da parte di GEDA, nonché l'approvazione di nuovi atti, predisposti dalla medesima società di consulenza, trasmessi alla CUC per una nuova gara. Contestualmente, la stazione

5 Decreto del Dirigente Generale (DDG) n. 704/2021.

6 DDG n. 906 del 3 ottobre 2022.

7 DDG n. 987 del 20 ottobre 2022.

8 DDG n. 1076 del 18 novembre 2022.

9 Art. 3 comma 1 lett. m) del d.lgs. n. 50/2016.

appaltante disponeva un'ulteriore proroga del contratto al 30 giugno 2024 giustificata dall'inderogabile necessità di garantire la continuità del servizio, in violazione (secondo l'ANAC) della disciplina¹⁰ che consente la proroga solo per i contratti in esecuzione, se prevista dal bando e comunque limitata al tempo strettamente necessario per una nuova gara.

Nel luglio 2023, con provvedimento a firma dello stesso RUP e del Dirigente Generale del Dipartimento della Pianificazione strategica¹¹, veniva disposto l'annullamento in autotutela della gara e successivamente, nell'ottobre dello stesso anno, la stazione appaltante pubblicava un avviso per una consultazione preliminare di mercato per una gara, sempre con il supporto di GEDA, anziché della CUC. In tale circostanza l'ANAC ha rilevato, altresì, il mancato possesso dei requisiti di stazione appaltante qualificata in capo alla Pianificazione strategica, laddove la CUC risulta regolarmente inserita dall'ANAC tra i soggetti aggregatori.¹²

Nel maggio 2024, la Pianificazione strategica disponeva un'ulteriore proroga contrattuale di un anno fino al 30 giugno 2025; nel luglio dello stesso anno, veniva accolta la revisione dei prezzi proposta dall'operatore economico AVINCIS.

Su quest'ultimo punto, l'ANAC ha rilevato un'anomalia perché la revisione dei prezzi non era stata effettuata ai sensi del codice dei contratti previgente (del 2006). Sempre secondo l'ANAC, la Pianificazione strategica aveva inoltre svolto attività preparatorie della gara, con il supporto di un avvocato esterno, incarico del valore di 52.000 €, in luogo della

10 Art. 106 del d. lgs. n. 50 del 2016.

11 DDG n. 724 del 13 luglio 2023.

12 Giusta la delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021.

Centrale unica di committenza, il solo organo competente e qualificato, anche per la pubblicazione del bando.

Nel novembre 2024 veniva avviata una nuova gara, suddivisa in tre lotti per tutte le basi operative HEMS.

Nel dicembre 2024, la procedura veniva sospesa per adeguare la procedura al c.d. decreto correttivo, di prossima emanazione.

Dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), consultata dall'ANAC, risulta che la Regione, per il servizio di elisoccorso, ha bandito tre distinte procedure:

- n. 1 procedura aperta suddivisa in n. 3 lotti (basi operative di Palermo e Lampedusa; di Messina e Pantelleria; di Caltanissetta e Catania), con bando pubblicato in data 25 novembre 2024, per un importo totale di 112 milioni 26 mila € circa, andata deserta e revocata;
- n. 1 procedura aperta, suddivisa anch'essa in n. 3 lotti (e per le medesime basi operative) con bando pubblicato in data 14 febbraio 2025, per un importo complessivo di 109 milioni 257 mila € circa, con unico partecipante Alidaunia srl (per il solo terzo lotto);
- n. 1 procedura negoziata senza pubblicazione del bando, in un unico lotto, datata 15 maggio 2025, per un importo di 46 milioni 983 mila € circa, con unico partecipante AVINCIS Aviation spa, esecutore del contratto originariamente stipulato nel 2013 e prorogato fino al 2025.

Il nuovo codice dei contratti pubblici¹³ consente la procedura negoziata senza bando in assenza di offerte nella procedura ordinaria, quando i servizi possono essere

13 Art. 76 comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023.

offerti da un unico operatore, o per ragioni di estrema urgenza ed eventi imprevedibili.

Presupposti che l'ANAC non ha ritenuto sussistenti nel caso concreto.

Il Dipartimento della Pianificazione strategica e la CUC, dal canto loro, fornivano all'ANAC le proprie controdeduzioni¹⁴, il cui contenuto può essere sintetizzato nei termini seguenti.

Anzitutto, entrambi i rami dell'Amministrazione sottolineavano la natura di servizio di pubblica utilità dell'elisoccorso, a tutela della vita, dell'integrità fisica e della salute della collettività e di cui andava pertanto assicurata la continuità.

In secondo luogo, le medesime amministrazioni riferivano che la nomina del RUP veniva effettuata dalla Pianificazione strategica – e successivamente fatta propria dalla CUC – nel rispetto dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa.¹⁵

In terzo luogo, il Dipartimento della Pianificazione strategica sosteneva di essersi avvalso di apposita consulenza tecnica per l'elevata professionalità richiesta dalla gara per il servizio di elisoccorso, non sempre assicurata all'interno dell'Amministrazione.

In quarto luogo, la Pianificazione strategica dichiarava di avere avviato, con apposito avviso del 12 ottobre 2023, una consultazione di mercato con tutti gli operatori economici del settore e le due società costruttrici di elicotteri, da cui era emersa la carenza sul mercato di ulteriori elicotteri usati, oltre quelli impiegati dai servizi regionali operativi e la conseguente necessità di reperire sei elicotteri nuovi, per la cui fabbricazione sarebbero però stati necessari 24/26 mesi. Su tali basi, nel novembre 2024¹⁶ veniva adottata la decisione a contrarre per consentire alla CUC di avviare una nuova gara con procedura

14 Nota DPS prot. n. 38334 del 20 agosto 2025 e nota CUC prot. 38046 del 22 agosto 2025.

15 Art. 4 bis All. I.7 del nuovo codice.

16 DDG n. 1239 del 12 novembre 2024.

aperta, in più lotti e per un periodo di 30 mesi, per un servizio con elicotteri anche usati; gara tuttavia sospesa, come accennato, nel dicembre 2024¹⁷, per allineare la procedura al decreto correttivo n. 209/2024, e poi revocata nel febbraio 2025¹⁸.

Contestualmente alla revoca della gara, ne veniva indetta una nuova, aggiornata alle nuove disposizioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicata in GUUE in data 14 febbraio 2025. Tale gara (come ricordato) si concludeva con i primi due lotti andati deserti (Lampedusa-Palermo e Messina-Pantelleria) e con l'aggiudicazione del terzo (Caltanissetta-Catania) all'unico offerente (Alidaunia), da parte della CUC, che ha anche effettuato i controlli antimafia. Secondo la Regione, la CUC, in tale contesto, non svolgeva funzioni meramente ausiliarie, ma assimilabili a quelle di una stazione appaltante.

Nel maggio dello stesso anno veniva approvata la gara in un unico lotto (e quindi per tutte le basi operative) con procedura negoziata senza bando.

Infine, la Regione precisava che il rapporto contrattuale intercorrente con l'operatore economico, scaduto il 30 giugno 2021, era stato prorogato al 30 giugno 2022 in forza dell'art. 3 del contratto, mentre, le successive proroghe erano condivise con l'Avvocatura dello Stato di Palermo. E sempre su suggerimento della Difesa erariale era stata annullata la precedente gara¹⁹ nel 2023 ed accolta l'istanza di revisione dei prezzi, per le mutate condizioni di mercato.

17 DDG n. 1611 del 30 dicembre 2024.

18 DDG n. 148/S6/2025 del 7 febbraio 2025.

19 DDG n. 724/2023.

Si riporta a seguire un quadro riepilogativo dei rilievi dell'ANAC e delle controdeduzioni della Regione Siciliana – Pianificazione strategica e Centrale unica di committenza (CUC) – al fine di rendere più intuitiva la lettura delle rispettive posizioni.

ANAC	Regione Siciliana
<p>A) Il rinnovo contrattuale deve avvenire prima della scadenza.</p> <p>B) La proroga tecnica si riferisce esclusivamente ai contratti in corso di esecuzione e per il tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente. Dagli atti risulta che le diverse proroghe sono intervenute dopo la scadenza.</p>	<p>Le procedure di proroga sono state avviate prima della scadenza del contratto, ancorché perfezionate in data successiva e per esigenze di continuità di servizio. Parallelamente, l'Amministrazione ha pure avviato la gara per l'individuazione di un nuovo contraente entro il termine di scadenza contrattuale del 30 giugno 2022, ma i tempi si sono dilatati a causa dei ricorsi, per poi essere revocata in data 13 luglio 2023, su parere dell'Avvocatura dello Stato.</p>
<p>C) L'art. 3 c. 1 lett. m) d.lgs. 50/2016 annovera tra le attività ausiliarie la consulenza su svolgimento o progettazione di procedure d'appalto per conto della stazione appaltante. La gara era svolta dalla Pianificazione strategica, nonostante la delega alla CUC.</p>	<p>In forza della delega la CUC ha avuto la piena gestione della gara. L'assenza di personale altamente specialistico giustificava il ricorso ad attività ausiliarie.</p>
<p>D) La consultazione di mercato, in virtù della delega alla CUC, non avrebbe potuto essere effettuata dalla Pianificazione strategica, che peraltro non ha i requisiti di qualificazione che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere quella massima (SF1).</p>	<p>L'Avviso di consultazione di mercato è un atto meramente esplorativo privo di effetti giuridici, non una "procedura di affidamento" cui il sistema di qualificazione afferisce. Tale principio vale per i due avvisi diramati dalla Regione: quello del 12 ottobre 2023, finalizzato a conoscere il mercato di riferimento; quello del 28 febbraio 2025, ordinato a verificare la presenza nel mercato di operatori in grado di consentire con immediatezza la prosecuzione del servizio, con sei elicotteri e personale idoneo.</p>
<p>E) La stazione appaltante ha attivato la procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio elisoccorso per oltre 17 milioni di € fino al 31 dicembre 2025, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 76 c. 2 lett. a) e c) del d.lgs. 36/2023, ovvero, nessuna offerta pervenuta in procedura aperta o ristretta e ragioni di urgenza, eventi imprevisi e per il tempo strettamente necessario.</p>	<p>Alla scadenza del termine della gara, fissato al 17 aprile 2025, i lotti 1 (Lampedusa-Palermo) e 2 (Messina-Pantelleria) sono andati deserti. Per il lotto 3 (Caltanissetta-Catania) è pervenuta un'offerta (di Alidaunia). Per la Regione sussistono le condizioni previste dal nuovo codice (art. 76 c. 2 lett. a), b) e c) per l'affidamento senza bando: gara deserta seppur per 2 lotti; ragioni di urgenza per un servizio pubblico salvavita e nella misura strettamente necessaria; servizio erogabile da un solo operatore per assenza di concorrenza tecnica: non è stata rilevata, sul mercato, la disponibilità di elicotteri usati.</p>

	Il contratto previsto ha durata di soli otto mesi con eventuali opzioni contrattuali e diritto di recesso discrezionale dell'Amministrazione.
F) Rilevato disallineamento tra la documentazione trasmessa dalla stazione appaltante e i dati delle gare compilate sulle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD).	Il RUP e la CUC hanno provveduto alla compilazione ed all'invio delle relative schede, allineandole allo stato attuale dei processi.

La decisione dell'ANAC

Con delibera n. 444 dell'11 novembre 2025, conclusiva dell'istruttoria avviata, l'ANAC ha respinto le controdeduzioni formulate dalla Regione Siciliana e confermato i propri rilievi.

L'ANAC, in particolare, ha ribadito l'insussistenza delle condizioni per l'affidamento senza bando e l'illegittimità delle proroghe disposte nel corso degli anni allo stesso operatore economico (AVINCIS).

Su tali premesse, l'ANAC ha raccomandato, per il futuro, il rispetto della normativa in materia di proroghe; ha suggerito di considerare la possibilità di una eventuale aggregazione della committenza con altre Regioni, attraverso l'adesione a Convenzioni attive; ha invitato il Dipartimento della Pianificazione strategica e la Centrale unica di committenza a trasmettere, entro 60 giorni, apposita relazione sulle determinazioni assunte in relazione al contratto in corso di esecuzione in scadenza al 31 dicembre 2025 ed alla prestazione del relativo servizio a partire dal primo gennaio 2026.

A seguito della delibera dell'ANAC, la Commissione, con nota prot. n. 2-AM del 14 gennaio 2026 chiedeva al Dipartimento della Pianificazione strategica la relazione sollecitata dall'ANAC sulle determinazioni assunte.

Con nota prot. 3266 del 21 gennaio 2026, il Dipartimento trasmetteva a questa Commissione la propria relazione all'ANAC, con la documentazione a corredo.

Dalla relazione si evince: l'avvio di una collaborazione con la Regione Abruzzo quale nuovo soggetto aggregatore capofila per l'esperimento di una procedura aperta a 30 mesi per le basi non aggiudicate; l'approvazione degli atti della nuova gara²⁰ e la pubblicazione del relativo bando alla GUUE in data 14.1.2026; la notifica del contratto stipulato in data 8 gennaio 2026, per le due basi operative (B.O.) di Caltanissetta e Catania, alla società Alidaunia, nuovo aggiudicatario; il sollecito della vigilanza collaborativa dell'ANAC, per consentire alla Regione "di seguire una linea precisa di indirizzo al quale attenersi".

Con nota prot. n. 1-3-AM del del 14 gennaio 2026 la medesima richiesta è stata trasmessa alla Centrale unica di committenza, la quale, con nota prot. n. 222 del 15 gennaio 2026, dal contenuto interlocutorio, si è limitata a riferire alla Commissione di avere provveduto alla pubblicazione della gara del servizio di elisoccorso e servizi accessori con il supporto delle basi operative (B.O.) di Lampedusa, Messina, Palermo, Pantelleria e, limitatamente alla B.O. di Messina e Palermo, per l'affidamento dei servizi di vigilanza antincendio.

Conclusioni

Dalla mole di documenti pervenuti ed esaminati e dalle audizioni effettuate sono emerse numerose criticità in relazione all'affidamento del servizio di elisoccorso. Tali criticità riguardano, in particolare:

- il conferimento dell'incarico di RUP;

²⁰ Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 2 del 12 gennaio 2026.

- la nomina di un legale esterno a supporto del RUP;
- il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando;
- il ricorso alla proroga del contratto allo stesso operatore economico;
- la qualificazione della stazione appaltante;
- il sistema di prevenzione della corruzione della Regione Siciliana.

Conferimento dell'incarico di RUP e nomina di un legale esterno.

Le due tipologie di criticità in esame possono essere trattate congiuntamente per la loro stretta connessione.

La Commissione ha esaminato il conferimento dell'incarico di RUP del servizio di Elisoccorso ad un funzionario della Regione Siciliana già destinatario di altri svariati incarichi per milioni di euro.

Su tale questione, appaiono dirimenti le normative, primarie e secondarie, che disciplinano il principio di rotazione, limite normativo al cumulo di incarichi in capo allo stesso soggetto.

Il principio di rotazione è previsto in via generale dalla legge n. 190 del 2012 ed è ulteriormente declinato nel Piano nazionale anticorruzione e nel Piano anticorruzione della Regione Siciliana, oggi confluito nel Piano integrato dell'attività ed organizzazione (PIAO).

Il vigente PIAO della Regione Siciliana, nella mappatura delle aree a rischio afferenti al Dipartimento della Pianificazione strategica, classifica il processo "Gestione del Contratto di appalto per l'esercizio del servizio di Soccorso di emergenza con eliambulanza" con valutazione di rischio corruttivo ad impatto "ALTO" e la rotazione del personale è espressamente prevista tra le "misure di prevenzione correlate".

Sempre il vigente PIAO, nella sezione 2.3.3.16 - **Misure relative all'area di rischio contratti pubblici**, prevede espressamente che *"L'area dei contratti pubblici, come noto,*

*rientra nelle aree a maggior rischio corruttivo che l'Amministrazione è tenuta a presidiare con apposite misure (art. 1, co. 16, legge 6 novembre 2012, n. 190) (...) Per quanto concerne l'attuazione delle misure di prevenzione correlate all'incarico di RUP, attesa la particolare esposizione al rischio corruttivo derivante dalla delicatezza delle attività espletate, si raccomanda l'osservanza delle seguenti indicazioni: (...) programmazione della **rotazione degli incarichi** attribuiti per lo svolgimento delle funzioni di RUP'.*

L'azione amministrativa del Dipartimento della Pianificazione strategica, concretizzatasi nel conferimento di incarichi plurimi di RUP allo stesso soggetto non appare pertanto in linea con i principi e le disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2012 e nella sezione anticorruzione del PIAO della Regione.

Come già accennato, nel corso dell'audizione del 5 agosto 2025, il Dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione strategica ha affermato che le ragioni per cui l'incarico di RUP era stato affidato al funzionario oggetto di segnalazione erano date dalla circostanza che tre dirigenti del Dipartimento avevano rinunciato all'incarico di RUP. Sempre in audizione sono state prodotte le email dei dirigenti interessati.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del codice dei contratti pubblici:

*“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, **preferibilmente** in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. (...) L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere*

rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento".

La Commissione, con nota prot. 001-618-AM/2025 del 23 ottobre 2025 ha chiesto sul punto chiarimenti, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 4/1991, al Dipartimento della Pianificazione strategica. In particolare, chiedeva di acquisire i provvedimenti di conferimento dell'incarico di RUP ai tre dirigenti dell'Assessorato regionale della salute rinunciatari.

Con nota prot. n. 49895 del 6 novembre 2025, il Dipartimento della Pianificazione strategica, senza trasmettere i provvedimenti di incarico richiesti, si è limitata a replicare che *"l'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023 stabilisce che il RUP viene nominato tra i dipendenti in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Per tale ragione (...) i RUP dovevano coincidere con la figura apicale che rappresenta l'unità operativa titolare del potere di spesa"*.

Tale affermazione appare distonica rispetto al dato normativo, per il quale l'incarico di RUP è attribuito "preferibilmente" tra il personale in servizio nell'unità organizzativa interessata. Solo in caso di mancata nomina, si intende conferito al responsabile dell'unità organizzativa stessa. L'affidamento interinale del competente servizio come modalità di nomina del RUP non è contemplata dalla norma.

Con successiva nota prot. 51966 del 18 novembre 2025, il Dipartimento della Pianificazione strategica ha parzialmente rivisto le affermazioni precedenti: ha confermato che *"agli atti non esistono provvedimenti di conferimento dell'incarico di RUP"* basandosi proprio sull'ipotesi contemplata dal più volte citato articolo 15 comma 2 del codice dei contratti pubblici, per cui *"in caso di mancata nomina del RUP, il medesimo incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento pubblico."*

Pertanto, la figura apicale (...) del suddetto Servizio 6 (...) viene di per sé identificata quale RUP senza che occorra l'adozione di apposito atto formale".

Secondo quest'ultima ricostruzione del Dipartimento, ogni rinuncia all'affidamento interinale dell'incarico di responsabile di un Ufficio (nella specie il servizio 6) "si identifica" automaticamente con la rinuncia all'Ufficio di RUP. E quindi una rinuncia all'Ufficio di RUP può avvenire anche senza una formale proposta, se alla base c'è l'affidamento di un servizio. Si ritiene più lineare rispetto ai dati normativi l'impostazione per cui l'Ufficio di RUP è autonomo rispetto ad un servizio e l'accettazione dell'uno – come anche la rinuncia allo stesso – non si estende all'altro. Si prende comunque atto della dichiarata "indisponibilità" di due dirigenti ad assumere le funzioni di RUP, **pur in assenza di una formale proposta in tal senso**. Un terzo dirigente aveva, invece, effettivamente rinunciato al solo incarico di dirigente ad interim del medesimo servizio per motivi di salute.

Non appaiono comunque persuasive le ragioni legate all'impossibilità di trovare altre professionalità equivalenti a quella del RUP oggetto di segnalazione nei ruoli dell'Amministrazione regionale. In primo luogo appare eccessivo ipotizzare che l'Amministrazione non sia dotata di altro personale con professionalità adeguata e, soprattutto, non risultano evidenze di alcun interpello posto in essere a tale scopo; in secondo luogo, lo stesso Dirigente Generale della Pianificazione strategica ha affermato che proprio il RUP si è determinato nel senso di nominare un consulente legale esterno, con un costo di 52.000 € per le finanze regionali, **senza peraltro, anche in questo caso, una preventiva ricerca di equivalenti professionalità interne all'Amministrazione**; in terzo luogo, a ciò si aggiunga che era stato conferito un ulteriore incarico di "consulenza

tecnico-aeronautica” alla società GEDA per il supporto all’attività dell’Amministrazione in relazione alla medesima procedura di gara.

La nomina del professionista esterno non appare peraltro riconducibile a sue specifiche e **qualificate competenze in materia aeronautica** ed il suo incarico è stato parimenti oggetto di rilievo dell'ANAC per essere lo stesso stato nominato dal RUP, pur rientrando tra le attività di committenza ausiliaria della CUC.

In più occasioni la Corte dei conti (ex multis, Sez. reg.le controllo Emilia Romagna dell’11 dicembre 2024 n. 135/2024/INPR) ha rammentato che l'art. 7, cc. 5 bis, 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D. Lgs. n. 165/2001 subordina l'affidamento di incarichi esterni da parte di una pubblica amministrazione al preliminare accertamento della *“impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”*.

Ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Una delle anomalie più significative rilevate da questa Commissione (e fatta oggetto di autonomo rilievo dall'ANAC) riguarda la carenza delle condizioni per l’affidamento senza bando, avuto riguardo alla procedura avviata in data 15 maggio 2025 per il servizio di elisoccorso da prestarsi fino al 31 dicembre 2025.

Da un lato, la Pianificazione strategica ha avviato, il 14 febbraio 2025, una gara aperta suddivisa nei tre lotti più volte citati (affidamento di 30 mesi), in cui soltanto i primi due sono andati deserti, mentre, per il terzo lotto è pervenuta una sola offerta da parte della società Alidaunia.

Dall'altro, il medesimo Dipartimento, nel corso di una procedura di gara ancora aperta e conclusa con l'aggiudicazione di uno dei tre lotti, ha attivato, in data 15 maggio 2025, la procedura negoziata senza pubblicazione di bando e con **“Progettazione in un**

unico livello", ai sensi dell'art. 76, c. 2, lett. a) e c), del d.lgs. 36/2023, per oltre 17 milioni di euro, per servizi di elisoccorso da prestarsi fino al 31 dicembre 2025 (otto mesi circa). Alla procedura ha partecipato, come unico offerente, proprio l'originario aggiudicatario AVINCIS, che è stato comunque escluso dalla gara²¹.

Nel frattempo, nel settembre 2025, Alidaunia, la società che aveva partecipato ad uno dei 3 lotti (Catania-Caltanissetta) è stata formalmente nominata aggiudicataria.²²

Il Dipartimento della Pianificazione strategica, dunque, **senza tenere conto dell'offerta ricevuta per il terzo lotto da parte di Alidaunia, ha rivisto la documentazione già predisposta per la procedura aperta, provvedendo a definire la "Progettazione in un unico livello" dei complessivi servizi posti a base di gara.**

La Commissione non è stata posta nelle condizioni di comprendere le ragioni, in termini di trasparenza, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, dell'intera operazione: mentre una gara con procedura aperta è ancora pendente e con uno dei tre lotti in corso di aggiudicazione, ne viene avviata una seconda, negoziata senza bando ed a lotto unico. Vero è che questa seconda gara aveva ad oggetto un affidamento limitato ad otto mesi, ma la gara precedente in corso di svolgimento prevedeva a sua volta un affidamento di soli 30 mesi, il tempo occorrente, secondo quanto riferito dalla Pianificazione strategica, per la costruzione di nuovi elicotteri. In ogni caso, nulla impediva che questa seconda gara venisse celebrata per i due soli lotti andati deserti, ciò che avrebbe peraltro potenzialmente favorito una maggiore concorrenza.

Ingiustificato appare infine il ricorso al citato **art. 76, comma 2, lett. c)**, che consente lo svolgimento della gara senza bando nella sola ipotesi in cui tale procedura sia

²¹ Giusta il verbale di gara facente parte della documentazione trasmessa alla Commissione.

²² Con DDG n. 189 del 9 settembre 2025, facente parte della documentazione trasmessa alla Commissione.

strettamente necessaria perché, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini delle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Una condizione che, anche secondo l'ANAC, non appare ravvisabile nel caso di specie. La norma è chiara nel precisare che le ragioni di urgenza cui fa riferimento non devono essere imputabili alla Stazione appaltante.

Ricorso alla proroga del contratto allo stesso operatore economico.

Il Dipartimento della Pianificazione strategica, dal 2021 in poi, ha fatto sistematicamente ricorso all'istituto della proroga contrattuale, confermando nell'erogazione del servizio di elisoccorso l'operatore economico AVINCIS, che nel 2013 era risultato aggiudicatario della commessa in esame, con un contratto della durata di otto anni.

La Pianificazione strategica ha sempre sostenuto la legittimità della propria azione, sia per ragioni formali (le proroghe sono state avviate prima della scadenza contrattuale anche se poi tali procedure si sono concluse in una fase successiva) che sostanziali (esigenze inderogabili di continuità di un servizio salvavita).

Secondo gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e della stessa ANAC, non è sufficiente che le relative procedure siano avviate prima della scadenza per poi perfezionarsi in una fase successiva.

Peraltro, le proroghe sono subordinate a casi urgenti e imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.

Nel caso in esame, infatti, anche l'ANAC ha sostenuto che, fatta eccezione per la prima e la seconda proroga (la prima perché contemplata negli atti di gara, la seconda perché "tecnica," cioè strumentale all'esecuzione di una nuova gara), **tutte le altre**

proroghe sono da imputarsi ad inefficienze organizzative. Come tali, le proroghe si collocano al di fuori del perimetro normativo che le consente.

Qualificazione della Stazione appaltante.

Una delle criticità riscontrate da questa Commissione riguarda la carenza del requisito di Stazione appaltante qualificata in capo al Dipartimento della Pianificazione strategica, motivo per cui la gara del servizio di elisoccorso, che richiede il massimo grado di qualificazione, avrebbe dovuto essere interamente celebrata dalla CUC, inserita tra i soggetti aggregatori riconosciuti dall'ANAC stessa. Il rilievo in esame rientra tra quelli oggetto di contestazione dell'ANAC nella citata delibera conclusiva.

Appare di primaria importanza, infatti, inquadrare la problematica anche sotto il profilo della legislazione regionale. Rileva a tal proposito l'articolo 55 della legge regionale n. 9/2015, che ha istituito la Centrale unica di committenza, con il riconoscimento delle seguenti attribuzioni: costituisce l'unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi della Regione; provvede agli acquisti per importi che superino una soglia che il legislatore ha ridotto annualmente (da 1.000.000 euro nel 2021 a 275.000 euro nel 2024); esercita le funzioni anche per enti ed aziende del servizio sanitario regionale.

Le procedure di acquisto di beni e servizi attivate in violazione delle superiori disposizioni sono affette da nullità, **determinando, a carico dei dirigenti responsabili, l'insorgere degli estremi della responsabilità amministrativa e disciplinare** (art. 55 u.c.).

La giustificazione più ricorrente fornita dalla Regione è data dalla carenza di personale, che non consente alla CUC di esercitare pienamente le funzioni conferite dal legislatore.

Ferma restando la necessità di **potenziare un Servizio dal rilevante valore strategico come la CUC, che presenta notevoli criticità organizzative anche sul piano delle relazioni con gli altri rami amministrativi beneficiari degli acquisti**, occorre precisare che, per la giurisprudenza amministrativa e contabile prevalente, eventuali disfunzioni organizzative quali la carenza di personale non giustificano la mancata tempestività di un'azione amministrativa. Tali disfunzioni possono assumere rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente (Consiglio di Stato sent. n. 9777/2024; Corte dei conti sez. giur. Reg. Siciliana sent. n. 256/2023).

Sistema di prevenzione della corruzione.

Dai lavori della Commissione è emerso che il sistema anticorruzione della Regione non appare particolarmente efficace, soprattutto sul piano preventivo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Regione Siciliana è una figura cui non risultano attribuite funzioni incisive: oltre alla carenza di personale che connota l'Ufficio, l'incarico è conferito ad un dirigente non apicale che non ha poteri di intervento sugli altri rami dell'Amministrazione, non ha un proprio servizio ispettivo e non entra nel merito degli affidamenti.

Manca inoltre, nella Regione, un adeguato sistema di *alert* che consenta al RPCT iniziative immediate, alla presenza di particolari situazioni che siano già sintomatiche di una *mala gestio* che potrebbe degenerare in fenomeni corruttivi.

Le principali forme di controllo del RPCT sono precipuamente di tipo collaborativo. Ai sensi di un decreto presidenziale del 2013 ancora vigente, infatti, il RPCT può contare su una rete di referenti, che coincidono con i dirigenti apicali dell'Amministrazione regionale. Tale circostanza potrebbe creare una situazione conflittuale, data dal fatto che i soggetti vigilati sono proprio quelli tenuti a collaborare con il soggetto vigilante.

Urge pertanto un profondo ripensamento del sistema anticorruzione della Regione Siciliana, con interventi mirati del legislatore regionale complementari alla normativa nazionale (l. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi), ordinati a rafforzare, sul piano amministrativo ed organizzativo, l'Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rendendo la sua azione più incisiva, tempestiva e dissuasiva ed eliminando ogni forma di conflitto di interessi, anche potenziale, avuto riguardo ai soggetti sui quali è chiamato ad esercitare la propria azione preventiva.

Una riforma di tale portata potrebbe costituire l'occasione per arginare, con rigore legislativo, fenomeni come quelli analizzati dalla Commissione nella presente inchiesta nei quali si concentra maggiormente il bisogno della prevenzione anticorruptiva. Tra questi, l'affidamento plurimo di incarichi in capo allo stesso soggetto, su cui occorrerebbe molta più prudenza.

Dall'inchiesta è infine emerso che il sistema delle procedure di gara nel settore sanitario richiede un monitoraggio più attento; mentre, il percorso della centralizzazione dell'affidamento delle commesse, avviato con la legge regionale n. 5 del 2009, non si è ancora perfezionato. Può invece essere presa positivamente in considerazione la proposta, discussa nel corso delle audizioni, di rafforzare la collaborazione con strutture specializzate, per quelle gare che, per la complessità tecnica dell'istruttoria ed il rilevante valore delle commesse, necessitano di personale specializzato e di un'organizzazione più articolata, sull'esempio della collaborazione tra Invitalia ed Amministrazione regionale per l'esecuzione della gara per i termovalorizzatori.

Si chiede pertanto al Governo regionale di:

1. destinare, con la massima tempestività, unità di personale adeguate – sia sotto il profilo del numero che delle competenze – alla Centrale unica di committenza (CUC), al fine di mettere quest'ultima nelle condizioni di poter adempiere al proprio ruolo istituzionale delineato dall'art. 55 della l.r. n.9 del 2015 e s.m.i.;
2. avviare, con la massima tempestività, una riforma del sistema di prevenzione della corruzione tenuto conto delle criticità e delle indicazioni in questa sede riportate, al fine di mettere il Responsabile dell'Ufficio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle condizioni di svolgere un ruolo incisivo a presidio di tali fondamentali valori giuridici, corollario dell'art. 97 della Costituzione;
3. trasferire, per le medesime finalità, unità di personale competenti ed adeguate all'Ufficio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
4. intervenire normativamente al fine di prevedere che il dirigente generale che intenda discostarsi da una stretta applicazione del principio di rotazione degli incarichi sia tenuto a informarne il Responsabile dell'Ufficio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza motivando le ragioni della propria scelta, sanzionando il mancato adempimento degli obblighi informativi, anche con ricadute sulla valutazione della performance del dirigente stesso.
5. procedere ad un'attenta valutazione, in sede di pianificazione delle assunzioni, al fine di assicurare adeguate risorse di personale da destinare agli uffici maggiormente esposti a rischio corruttivo, anche al fine di dare concreta attuazione al principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi.

La presente relazione è trasmessa, per le valutazioni di competenza, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, all'Assessore regionale per la salute, all'Assessore regionale

per l'economia, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Siciliana, all'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Siciliana, alla Procura regionale della Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.